



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

MINISTERO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO  
SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Alle Regioni e Province Autonome  
di Trento e Bolzano

All'ANIA – Associazione  
nazionale fra le imprese  
assicuratrici

Agli Organismi collettivi di difesa

e, pc all'IVASS  
all'AGEA  
all'ISMEA

*Trasmissione via PEC*

**Oggetto:** Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2021 – Chiarimenti sui valori assicurabili con polizze agevolate.

A seguito di segnalazioni pervenute alla Scrivente in merito al rischio di talune anomalie nella determinazione dei prezzi assicurabili rispetto alle reali condizioni di mercato, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, appare opportuno ribadire quanto già riportato nella nota circolare n. 045904 del 1° febbraio u.s., pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione, riaffermando il principio della piena libertà di contrattazione tra compagnie assicurative e agricoltori/organismi collettivi di difesa nell'ambito del rapporto privatistico esistente tra gli stessi, fermo restando che il valore assicurato non può eccedere il valore della produzione realmente ottenibile dall'agricoltore, quale prodotto della resa per il prezzo, in conformità alle disposizioni del Codice Civile che regolano il comparto, e in particolare l'art. 1909, e quelle del Codice delle assicurazioni.

All'atto della sottoscrizione della polizza l'assicuratore è tenuto a verificare che il valore della produzione proposto non si discosti dal valore della produzione realmente ottenibile. All'avvenimento di un sinistro il valore della produzione dichiarato in polizza, diventa oggetto di specifica verifica da parte dei periti incaricati dall'assicuratore di stimare il danno.

Di fatto, quindi, l'introduzione della metodologia dei Valori standard, non esime le parti in causa dall'applicazione di quanto previsto dalle norme, richiedendo, pertanto, un'ideale valutazione delle componenti di resa e di prezzo inerenti al contratto assicurativo, anche in relazione all'eventuale determinazione dell'indennizzo (perdita qualitativa e quantitativa).

Al riguardo, si rammenta che, come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e dal PGRA 2021, è possibile ammettere alla contribuzione pubblica esclusivamente valori assicurati inferiori o uguali al valore della produzione storica dell'agricoltore, inteso come prodotto tra resa e prezzo, ottenuto quale media del valore della produzione dell'agricoltore degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque anni, escludendo le annualità con il valore, rispettivamente, più alto e più basso.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

MINISTERO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO  
SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Ciò premesso, si invitano tutti i soggetti in indirizzo ad operare secondo i principi e le norme soprarichiamate, segnalando puntualmente ed in maniera circostanziata a questa Amministrazione eventuali situazioni ritenute anomale.

Corre, infine, l'obbligo di specificare che le ipotesi di violazione della normativa vigente, possono comportare, tra l'altro, l'inammissibilità al sostegno pubblico del premio pagato (art. 6 del PGRI 2021).

Il Direttore Generale

**Simona Angelini**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005